Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 23/20
(Proc. P.A. 29/20)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams* come previsto da ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Stefano Ciulli – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della sig.ra Aziza Barbara Streit (tessera FISE n. 13454/A).

PREMESSO CHE

- con segnalazione del 17 marzo 2020 il Presidente del Comitato Regionale FISE Lombardia, Sig. Giacomo Borlizzi, denunciava alla Procura Federale il contenuto di un post pubblicato sul social Facebook dalla tesserata Aziza Barbara Streit di carattere offensivo;
- in data 7 luglio 2020 la Procura Federale procedeva all'audizione dell'odierna Deferita, la quale dichiarava di essere "*molto pentita e sinceramente dispiaciuta di quello che ho scritto e voglio chiedere scusa a chiunque si sia sentito offeso dalle mie parole (…). Non sono cose che penso. Intendo specificare che si trattava di giorni molto molto particolari, essendo in corso il lockdown, e che i toni e le parole assolutamente fuori luogo da me usate sono state la diretta conseguenza dello stato di stress emotivo che mi sono trovata a vivere in quei giorni (…). Nei giorni immediatamente successivi, se non la sera stessa, ho cancellato il post essendomi immediatamente resa conto di aver usato dei toni e delle parole non appropriate al contesto sportivo che da sempre ispira la mia attività (…). Ho scritto quel post di getto e senza pesare alle conseguenze, mossa solo ed esclusivamente dal mio immenso amore per i cavalli: ero preoccupata stessero male (…)*". Ribadiva quindi "*le sue più sentite scuse per quanto scritto*", specificando che "*non intendeva offendere né ledere la reputazione, onorabilità e prestigio di nessuno*", promettendo ed assicurando che "*non capiteranno mai più episodi di questo genere*";
- la Procura Federale, pur avendo rilevato nelle parole della sig.ra Streit un "*pentimento apparso sincero ed un profondo rammarico per le parole usate*", riteneva in ogni caso le predette affermazioni "*certamente lesive della reputazione, onorabilità e del prestigio di Organi Federali centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati*", particolarmente essendo state rese a mezzo internet "*e dunque assolutamente meritevoli di essere censurate dal Tribunale Federale FISE*", notificando, pertanto, atto di avviso di conclusione indagini e contestuale intenzione di procedere al deferimento;

- entro i termini prescritti, il difensore della sig.ra Streit, avv. Stefania Cappa, presentava memoria nella quale ribadiva l'ammissione della condotta antisportiva, evidenziando la collaborazione fattiva ed il ravvedimento della medesima che ha tentato di riparare il danno prima dell'inizio del procedimento tramite la cancellazione del post;
- rimettendo la Procura Federale ogni apprezzamento delle ragioni e considerazioni svolte dalla difesa al Tribunale, in data 29 settembre 2020 disponeva successivo atto di deferimento nei confronti della tesserata Aziza Barbara Streit per violazione dell'art. 1.1, 1.2, lett. c) e d) del Regolamento di Giustizia FISE;
- veniva fissata udienza di trattazione e discussione per il giorno 13 novembre 2020, secondo la modalità "trattazione scritta" (*ex* art. 83, co. 7 lett. h) L. 27/2020 e successive modifiche), disponendone la comunicazione all'incolpata ed alla Procura Federale, unitamente all'ordinanza presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020;
- alla predetta udienza il Collegio, riunitosi in camera di consiglio non partecipata sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FISE, dava atto che la Procura Federale, con l'avv. Marco Molaioli e l'avv. Anselmo Carlevaro, ha depositato in data 5 novembre 2020 note di trattazione nelle quali, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, riteneva congrua la richiesta di applicazione consensuale di sanzioni formulata dalla difesa della Deferita, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia, con e-mail del 29 ottobre 2020: censura, *ex* art. 6.1, lett. b) e ammenda nella misura di euro 300,00, *ex* art. 6.1, lett. c) del Regolamento di Giustizia, sottoponendo al Tribunale il predetto accordo di patteggiamento per la necessaria valutazione di corretta qualificazione dei fatti contestati e la congruità della sanzione;
- il Tribunale dava atto, altresì, che la difesa della Deferita, con note di trattazione del 29 ottobre 2020, chiedeva di voler concedere l'applicazione delle sanzioni in parola concordate con la Procura Federale, evidenziando l'ammissione da parte della tesserata Streit della condotta antisportiva, la collaborazione fattiva, il ravvedimento e la riparazione del danno prima dell'inizio del procedimento con l'eliminazione del post;
- all'esito dell'esame, il Tribunale assumeva il procedimento in decisione.

RITENUTO CHE

la qualificazione giuridica dei fatti contestati in giudizio operata dalle parti è corretta, così come congrua la sanzione concordata;
- non sussiste, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del Regolamento di Giustizia alcun impedimento alla definizione del procedimento mediante applicazione consensuale della sanzione;

ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Regolamento di Giustizia, il Tribunale

DICHIARA

l'efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti, con conseguente applicazione alla sig.ra Aziza Barbara Streit della sanzione della censura, *ex* art. art. 6, primo comma, lett. b) e dell'ammenda di € 300,00 (trecento), *ex*

art. 6, primo comma, lett. c) del Regolamento di Giustizia, con ciò definendo, ad ogni effetto, il presente procedimento.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alle Parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 R. G..

Roma, 13 novembre 2020.

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra
COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano
COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Stefano Ciulli